

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra — Presidente

dott. Adriana Parlato — giudice - relatore

dott. Giuseppe di Pietro — giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza n. 171/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69526** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

- **CAMMARATA Antonio** nato a Capizzi (ME) il 23 ottobre 1983, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società "**GERACI GERACELLO**", domiciliato in Valguarnera, via Bologna n.16, presso studio dell'avvocato Carlo Bellone (pec: avvcarlobellone@pec.it), che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- **BELLITTI Giuseppe**, nato a Salemi (TP) il 19 settembre 1969, elettivamente domiciliato in Salemi, via G. Marconi, n. 15. presso lo studio dell'avvocato Francesco Salvo (c.f. SLVFNC75P05H700T; pec: salvofrancesco@pec.ordineavvocatimarsala.it; fax: 09241793002), che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- **SCINARDO TENGHI Giuseppe**, nato in Germania, il 28 settembre 1984, non costituito;

- **BELLOMO Paolo**, nato a Enna il 29 dicembre 1980, non costituito

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 26 marzo 2025, il relatore, consigliere Adriana Parlato, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Salvatore Ganci, l'avvocato Francesco Salvo, per il convenuto Bellitti;

Premesso in

fatto

1. La Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio i signori Scinardo Tenghi Giuseppe e Bellomo Giuseppe, operatori del CAA C.A.N.A.P.A. Trapani 005 di Salemi, Bellitti Giuseppe, responsabile dello stesso CAA, e Cammarata Antonio, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società agricola semplice "Geraci Geracello", beneficiaria di contributi per la campagna 2014, per sentirli condannare, in solido, al pagamento, in favore dell'A.G.E.A., di una somma pari a euro 121.964,51, corrispondente all'importo degli stessi aiuti, oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

2. L'azione erariale traeva origine dalla denuncia di danno riguardante l'indebita percezione di contributi a valere su fondi europei da parte società "Geraci Geracello" contenuta nella nota prot. n. 278/3-3 del 14 agosto 2019, trasmessa dalla Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri - Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare presso la Procura della Repubblica di Enna a

conclusione dell'attività di indagine svolta nell'ambito del procedimento penale n. 2698/2015 (*ex* n. 2718/2015) R.G.N.R. (*cfr*. il doc. allegato 1 alla citazione).

Si precisa che l'ipotizzato danno erariale avrebbe riguardato solo la campagna 2014, poiché la domanda per il 2013 era stata ritirata e anche per il 2015 non era stata accreditata alcuna somma.

3. In base alla ricostruzione degli investigatori, la vicenda si sarebbe svolta nei termini appresso riferiti.

Nel 2014 la società "Geraci Geracello", composta dall'amministratore Cammarata Antonio e dal socio Cammarata Salvatore, aveva presentato:

- la domanda unica di pagamento n. 40809346204 del 30 maggio 2014, di modifica di una domanda precedente, abbinata alla scheda di validazione n. 40361308527, di pari data, nella quale veniva dichiarata la conduzione di ha. 706,72 di terreni (corrispondenti a 88 particelle), ubicati a Enna, Castroreale, Mazzarino, Morano Calabro e Pietraperzia (*cfr*. il doc. 1 allegato alla citazione, alle pagg. 18 e ss., 258 – 273 e 274 - 287);

- la domanda unica di pagamento n.40809567171 del 30 dicembre 2014, di modifica di quella precedente ai sensi del Reg. CE n.1122/2009, abbinata alla scheda di validazione n. 40362149748, nella quale veniva dichiarata la conduzione di ha. 706,72 di terreni (corrispondenti a 88 particelle), ubicati a Enna, Castroreale. Mazzarino, Morano Calabro e Pietraperzia. (*cfr*. il doc. 1 allegato alla citazione, alle pagg. 18 e ss. e alle pagg. 288 – 303 e 304 - 318).

La domanda n. 40809346204 risultava inserita nel portale SIAN con le credenziali GSCINARDOTENGHI, assegnate all'operatore del CAA C.A.N.A.P.A. Trapani 005 Scinardo Tenghi Giuseppe, mentre il fascicolo veniva rilasciato dal Responsabile del CAA Bellitti Giuseppe; la domanda n. 40809567171 risultava inserita nel portale SIAN con le credenziali PABELLOMO, assegnate all'operatore del CAA C.A.N.A.P.A. Trapani 005 Bellomo Paolo, mentre il fascicolo veniva rilasciato dal Responsabile del CAA Bellitti.

Inoltre, sia nella domanda n. 40809346204 sia nella domanda n.40809567171, nel quadro D2 e nella Sez. I, punto 4 "*informazioni specifiche relative ai pascoli permanenti*" veniva barrata la casella relativa alla dichiarazione di mancato pascolamento a causa di forza maggiore legate esclusivamente agli allevamenti e alla condizione di epizoozia (*cfr*. il doc. 1, alle pagg. 22, 270 e 300).

Infine, per la campagna 2014, la società "Geraci Geracello" otteneva un finanziamento pari a ad euro 121.964,51 (*cfr*. il doc. 1 allegato alla citazione alle pagg 34 e il provvedimento di accertamento del credito di Agea, prot. AGEA.2020.23782 del 30 marzo 2020 e la richiesta restituzione somme indebitamente percepite, prot. AGEA.2020.44808 del 7 luglio 2020).

3.1. Passando alle contestazioni, i militari accertavano l'assenza di certificazione rilasciata dal Dipartimento Veterinario del Comune territorialmente competente attestante una causa di forza maggiore, nella specie epizoozia, che avrebbe giustificato la percezione dei contributi anche nel caso di mancato pascolamento nei terreni indicati

in domanda.

Anzi, tale dichiarazione risultava smentita dagli esiti degli accertamenti svolti nel corso delle indagini, dal momento che il Dipartimento Veterinario di Enna, interpellato dagli inquirenti, tramite la nota prot. 5594 del 4 marzo 2016, dichiarava che la società semplice "Geraci Geracello" non era stata destinataria di alcun provvedimento sanitario di restrizione della movimentazione nell'anno 2014 e neanche successivamente (*cfr*. il doc. 1 allegato alla citazione, a pag. 324).

3.2. Altre irregolarità intenzionali avrebbero riguardato la mancanza di validi titoli di conduzione.

In particolare, il Comune di Morano Calabro - proprietario delle particelle di cui al foglio 7 partt. 1-2-4-9-10-12-17, site nel proprio territorio, inserite nelle domande e nelle relative schede di validazione per una superficie complessiva di Ha 335,87, pari al 47.85% della superficie aziendale dichiarata - con nota prot.n. 1760 del 18 marzo 2016, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, aveva chiarito di non aver mai ceduto i propri terreni alla "Geraci Geracello" (*cfr*. il documento 1 allegato alla citazione, alla pag. 474).

3.3. Anche altri numerosi terreni indicati nelle domande, di proprietà demaniale, risultavano concessi ad altre società facenti capo al medesimo legale rappresentante o suoi familiari.

Nel dettaglio:

- l'Ufficio Servizio per il Territorio di Messina — Servizio 15, con nota

n.2166 del 10 giugno 2016 comunicava che, nell'anno 2013/2014, i terreni censiti al foglio 56, partt. 14-15 (per una superficie complessiva di ha. 37.41) e foglio 57 partt. 4-7-14-17-19 (per una superficie complessiva di ha. 112.19), siti in agro del Comune di Castroreale, erano stati concessi alla Signora Giardina Pina Elena e ai signori Cammarata Antonio e Triolo Antonino (*cfr*. il doc. 1 allegato alla citazione, a pag. 466);

- l'Ufficio Servizio per il Territorio di Enna Servizio 14, con nota n.3665 del 19.04.2016 comunicava che i terreni al foglio 242 particelle 110-146 (la particella 146 inserita nelle domande per il 2014 pari a ha. 29,96) in agro del Comune di Enna, al foglio 6 particelle-5-6-7-8-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25- 9 64-68-69-74-80-81-85-86-89-95-96-99-104-105-113-114-115-119-121-122- 123-124 e foglio 5 particelle 31-17-18-21-25-31-32-33-34-38-39-41-42-43- 50-51, siti in agro del Comune di Pietraperzia, risultavano concessi alla ditta "L'Agrilano", di Cammarata Antonio e Salvatore (*cfr*. il doc. 1, pagg. 570-574).

In questi casi, la P.G. osservava che, trattandosi di concessione di un bene demaniale non liberamente trasferibile dal beneficiario, avuto riguardo alle istruzioni impartite dall'AGEA nella circolare n ACIU.2012.227 del 17.05.2012, non sarebbe stata sufficiente la semplice produzione di una dichiarazione sostitutiva del titolo di conduzione.

3.4. Altri titoli, infine, assegnati dalla riserva nazionale, avrebbero costituito i proventi dei delitti truffa e falso, commessi in danno dell'AGEA, oggetto dei procedimenti penali n. 2718/2015, 2849/15 e

n. 2714/15 (*cfr*. il doc. 1 e il doc. 2 allegati alla citazione, rispettivamente alle pagg. 101-105, 188-192 e alle pagg. 61-70).

3.5. Le circostanze descritte, avuto riguardo all'estensione della superfice contestata in rapporto a quella dichiarata, avrebbero comportato l'applicabilità della disciplina riguardante le dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all'art. 53 del regolamento n.796/2004/CE, come modificato dall'art. 1, paragrafo 20, del regolamento 972/2007/CE, successivamente riprodotto nell'art. 60 del regolamento n.1122/2009/CE, con conseguente perdita dell'intero aiuto, indebitamente ottenuto dalla società convenuta grazie alle condotte artificiose del suo rappresentante legale, Cammarata Antonio.

3.6. Il presunto danno sarebbe derivato, altresì, dall'apporto del signor Bellitti, responsabile del centro di assistenza agricola C.A.N.A.P.A. Trapani 005, cui si era rivolta la "Geraci Geracello", il quale aveva validato ed inviato la domanda unica di pagamento senza svolgere alcun accertamento sull'effettivo possesso dei titoli dichiarati dal richiedente né sulla sussistenza delle cause di forza maggiore (epizoozia), disattendendo così gli obblighi impostigli dalla normativa di settore, ivi incluso quello relativo alla tenuta dei fascicoli cartacei.

3.7. Allo stesso modo, anche le condotte dei signori Scinardo Tenghi Giuseppe e Bellomo Paolo, operatori presso lo stesso CAA, che avevano inserito nel portale SIAN le due domande uniche di pagamento per il 2014 (rispettivamente, la DUP n. 40809346204

Scinardo Tenghi Giuseppe e la DUP n. 40809567171 Bellomo Paolo), avrebbero integrato una grave violazione degli specifici obblighi sugli stessi incombenti.

4. Gli esiti dell'indagine sopra descritti conducevano la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna all'esercizio dell'azione penale nei confronti degli odierni convenuti (*cfr*. il doc. 2 allegato all'atto di citazione, alle pagg. 61-66, in relazione ai capi di imputazione da 64 a 69).

5. Il P.M. contabile, ricevuta la notizia di danno, invitava la società agricola "Geraci Geracello", i signori Cammarata Antonio, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società beneficiaria, e Bellitti Giuseppe, Bellomo Paolo e Scinardo Tenghi Giuseppe, a presentare le proprie deduzioni in ordine al danno erariale pari ai contributi corrisposti per l'anno 2014, ammontanti ad euro 121.964,51, asseritamente derivante dalle loro condotte dolose, del quale avrebbero dovuto rispondere in via solidale.

Solo i signori Cammarata, Scinardo Tenghi e Bellitti si avvalevano delle facoltà di difesa preprocessuali, introducendo elementi tali da indurre il P.M. ad un'integrazione istruttoria.

6. Le deduzioni difensive, tuttavia, anche a seguito degli approfondimenti, non erano ritenute idonee a superare il prospettato addebito; pertanto, i destinatari dell'invito venivano citati in giudizio per rispondere in via solidale del danno che la Procura regionale assumeva avessero arrecato all'AGEA.

6.1. Al Cammarata veniva contestato di aver ottenuto contributi in

favore della società grazie a false dichiarazioni relative alla conduzione di terreni di cui, in realtà, non aveva la disponibilità, per un'estensione superiore alla soglia di tolleranza comunitaria in quanto maggiore ad un ettaro ed eccedente la percentuale dello 0,5 per cento della superficie di terreno complessivamente dichiarata; i benefici, inoltre, secondo la prospettazione accusatoria, dovevano considerarsi indebitamente erogati anche a causa delle ulteriori irregolarità emerse nel corso delle indagini.

6.2. Ai signori Scinardo Tenghi, Bellomo e Bellitti veniva attribuita una condotta compiacente ed artificiosa, eziologicamente concorrente alla produzione del danno, rispettivamente consistente nell' inserimento nel portale delle domande uniche e nella loro validazione e trasmissione all'AGEA senza aver precedentemente espletato i riscontri sulla legittimità dei titoli imposti dalla normativa riguardante i CAA, dettagliatamente ricostruita, insieme all'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in materia.

7. Il signor Bellitti si costituiva il 14 ottobre 2024, con il patrocinio dell'avvocato Francesco Salvo.

7.1. L'interessato, prima di tutto, offriva la propria ricostruzione dei fatti, sottolineando le seguenti circostanze.

a) In primo luogo, evidenziava di aver ricoperto il ruolo di responsabile del CAA C.A.N.A.P.A. Trapani 005, con sede in Salemi, negli anni 2013 e 2014, avvalendosi del supporto dei signori Crimi e Lo Presti, negando di aver intrattenuto rapporti con i signori Scinardo Tenghi e Bellomo, i quali, pur formalmente assegnati alla stessa

filiale, svolgevano, di fatto, la propria attività ad Enna.

b) Riferiva, poi, di aver ricevuto, nell'ottobre 2013, una telefonata del direttore nazionale del CAA C.A.N.A.P.A., Marco Gianni, che, gli aveva chiesto di conoscere le sue credenziali al fine di caricare sulla filiale di Salemi alcune pratiche concernenti la zona di Enna (dove operavano Scinardo Tenghi e Bellomo), giustificando la richiesta con il numero irrisorio di pratiche riguardanti quella zona.

d) A fronte della comunicazione delle proprie credenziali, avvenuta in perfetta buona fede, non gli era stato fornito un elenco dei fascicoli, che non gli venivano neppure offerti in visione, e - in assenza di contatti con le ditte beneficiarie e con i soggetti che operavano ad Enna - restava in attesa di ricevere la documentazione di corredo per effettuare le verifiche sui titoli necessarie per inoltrare domande uniche.

e) La documentazione riguardante le pratiche trasferite (comprese quelle riguardanti il presunto indebito in oggetto), tuttavia, non gli veniva mai inviata e, asseritamente a sua insaputa, Scinardo Tenghi e Bellomo (con le loro credenziali o, forse, con quelle fornitegli dal Gianni), provvedevano ad istruire, validare e a trasmettere le domande, trattenendo la documentazione cartacea, mai transitata nella sede di Marsala, e in seguito sequestrata dalla P.G ad Enna.

f) In data 11 febbraio 2017, veniva invitato a comparire, presso gli Uffici della Procura - sezione di P.G. Carabinieri Tutela Forestale Ambiente Agroalimentare, in qualità di persona informata sui fatti relativamente ai procedimenti penali nn. 2792/2015, 2741/2015,

2718/2015 R.G.N.R., nel cui ambito Scinardo Tenghi e Bellomo erano indagati per aver concorso a frodare l'unione europea e, solo in quella occasione, apprendeva dell'invio delle domande di aiuto in contestazione.

g) Una volta compresi i passaggi di cui fino ad allora era restato all'oscuro, aveva sporto un atto di denuncia - querela nei confronti di Gianni, Scinardo Tenghi e di Bellomo, dai quali riteneva di essere stato raggirato.

h) Infine, il 18 ottobre 2023, in qualità di obbligato in via solidale con il CAA CANAPA S.r.l. e la società "Geraci Geracello", riceveva la notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 473/2023, emessa dal Ministero dell'Agricoltura, cui si era opposto, ottenendone la sospensione, *inaudita altera parte*, in attesa della definizione del giudizio, tutt'ora pendente.

i) La sua estraneità ai fatti sarebbe stata confermata dal fatto che il Tribunale di Enna, con ordinanza dell'11 settembre 2019, a causa della mancanza di indizi a proprio carico, aveva annullato il sequestro preventivo precedentemente subito quale indagato del reato di cui all'art. 640 *bis* c.p. nell'ambito del procedimento n. 2698/15 R.G.N.R.

7.2. Ciò premesso il Bellitti, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa al risarcimento del danno erariale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, dato il decorso il termine prescrizionale, da calcolarsi a decorrere dall'iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito del procedimento n. 2674/2015 R.G.N.R.

(poi riunito al proc. n. 2698/15 R.G.N.R.), risalente al 2015, tanto più che l'A.G.E.A. era stata individuata come ente offeso nell'avviso di fissazione della relativa udienza preliminare; l'avvio del quinquennio, al massimo, avrebbe potuto essere collocato al 20 febbraio 2017, data in cui aveva denunciato i signori Scinardo Tenghi, Bellomo e Gianni, ma, in ogni caso, nell'ottica difensiva, l'azione della procura sarebbe stata comunque intempestiva in quanto avviata in una data successiva al quinquennio dalla conoscibilità del danno, il cui eventuale occultamento, peraltro, non poteva essergli imputato, dipendendo dalle condotte fraudolente di altri soggetti.

7.3. La pretesa attorea avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta anche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento europeo n.2988/95, che fissa un termine di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità (da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione), ritenendosi tale disposizione applicabile a controversie quale quella in atto sulla base dei principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

7.4. La domanda avversaria, inoltre, sarebbe stata infondata per mancanza di una condotta dotata di efficacia causale sulla produzione del danno e connotata dal dolo.

La parte ribadiva, sotto il profilo del nesso eziologico, di non aver mai conosciuto né Scinardo Tenghi né Bellomo, del cui operato presso la

sede di Enna era restato sempre all'oscuro, né il signor Cammarata Antonio, confermando di non essersi mai occupato dell'istruzione, della validazione e dell'invio delle D.U.P. in contestazione, attività tutte poste in essere dai nominati operatori del CAA.

Non vi sarebbe stata prova, inoltre, che la validazione delle domande, attribuitagli dall'accusa, potesse effettivamente essergli addebitata, in quanto la P.G. si era limitata a sequestrare la documentazione cartacea ma non i *computer* in dotazione agli operatori, senza neppure svolgere accertamenti di carattere informatico, tramite il portale o gli indirizzi IP, attraverso i quali verificare la paternità della validazione, che, in quel periodo, era consentita anche a un semplice operatore, il quale, con le proprie credenziali, sarebbe stato in condizione di gestire tutte le fasi della domanda, compresa quella della validazione.

Il mancato ritrovamento di documentazione nella sede di Marsala, rinvenuta ad Enna dalla P.G., avrebbe ulteriormente confermato che il teorema accusatorio poggiava solo su mere presunzioni, in violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 86 c.g.c.

Inoltre, un aspetto decisivo, sottovalutato nelle indagini e dalla Procura, avrebbe riguardato la mancanza di tutte le firme da apporre sulle D.U.P., vale a dire quelle del richiedente, dell'operatore e del responsabile: ciò rendeva incomprensibile l'avvenuto pagamento degli aiuti in pur presenza di irregolarità tanto palesi e, allo stesso tempo, dimostrava la riconducibilità della frode esclusivamente agli operatori attivi ad Enna, i quali, evidentemente, si erano avvantaggiati delle falle e del malfunzionamento del sistema.

L'episodio, infatti, avrebbe dovuto essere inquadrato nel contesto di riferimento: in epoca precedente all'avvento dello "SPID", l'utilizzo delle credenziali di accesso al SIAN era altamente insicuro, come attestato dalla Commissione incaricata del collaudo del portale e dal Tar Sicilia, che nel decidere una controversia, aveva dato atto delle gravi anomalie del sistema informatico di Agea.

Soffermandosi sulla figura dello Scinardo Tenghi, la difesa ne poneva in rilievo l'ambiguo ruolo di operatore del CAA e, al contempo, in altre ipotesi, di titolare di aziende agricole beneficiarie dei contributi; sarebbe stato suo costume, inoltre, avvalersi di centri di assistenza agricola sempre diversi nelle varie annualità, approfittando della buona fede di coloro che ancora non lo conoscevano e ponendo così in essere una strategia che gli era valsa una condanna nel procedimento penale scaturito dall'operazione "Nebrodi."

Con riferimento alla già citata ordinanza adottata dal Tribunale del riesame di Enna, ricordava che nei propri confronti non erano stati rinvenuti gravi indizi di colpevolezza e che la Corte penale aveva rimarcato un *deficit* nell'attività investigativa per quanto riguardava l'effettiva paternità della validazione delle domande, tanto da far ritenere il suo coinvolgimento connesso ad una mera responsabilità di posizione.

Da ultimo, il Bellitti ripercorreva i compiti dei CAA, osservando che i doveri ricadenti sui responsabili si sarebbero limitati ad una verifica della regolarità formale, concernendo l'identificazione del produttore, la presenza degli allegati, la sottoscrizione della domanda e

l'archiviazione dei documenti presso l'ufficio, senza potersi estendere alla verifica sostanziale della veridicità dei dati inseriti; nel caso di specie, la non rispondenza al vero delle autodichiarazioni era emersa solo grazie alle indagini di P.G. e non avrebbe potuto essere accertata da soggetti privi di penetranti poteri investigativi.

In sostanza, il convenuto negava di aver omesso dolosamente i controlli, professandosi vittima, a sua volta, dei comportamenti fraudolenti posti in essere dagli operatori ennesi, liberi di agire anche con le proprie credenziali.

Per quanto argomentato, riteneva del tutto infondate le contestazioni che gli erano state rivolte.

7.5. Infine, il convenuto, in via del tutto subordinata, evidenziava l'assoluta marginalità del proprio ruolo, a confronto con l'apporto predominante di Scinardo Tenghi e del Bellomo.

7.6. In conclusione, chiedeva, in via preliminare, che la citazione fosse dichiarata inammissibile o improcedibile, in quanto sfornita di prova, e che fosse dichiarata la prescrizione dell'azione erariale; in via principale, il rigetto della pretesa attorea, data la mancanza di dolo e degli altri elementi necessari ad affermare la propria responsabilità; in subordine, che si tenesse conto del carattere marginale del proprio apporto ai fini di quanto disposto dall'art. 83, comma 2, c.g.c.; in ulteriore subordine, l'applicazione del potere riduttivo *ex* art. 52 del R.D. n. 1214/1934.

7.7. In via istruttoria, chiedeva di acquisire, tramite l'A.G.E.A., informazioni sulle credenziali e utilizzate dagli operatori che avevano

validato e rilasciato le domande uniche di pagamento in contestazione e le annesse schede di validazione nonché, richiedendola anche alla sede nazionale del CAA C.A.N.A.P.A. S.r.l., la documentazione (compresa l'eventuale corrispondenza intrattenuta con il Bellitti) riguardante lo spostamento dallo sportello di Enna-bassa alla sede di Salemi dei relativi fascicoli e quella inerente all'insediamento degli operatori Scinardo Tenghi e Bellomo presso lo sportello di Salemi, eventualmente disponendo, all'esito delle risultanze ottenute, la nomina di un CTU.

8. Il signor Cammarata si costituiva in data 17 ottobre 2024, con il patrocinio dell'avvocato Bellone e, dopo aver ripercorso la vicenda, proponeva le seguenti difese.

8.1. Il convenuto, in primo luogo, affermava che le accuse che gli erano state rivolte si fondavano esclusivamente su rapporti di polizia giudiziaria non adeguatamente supportate da riscontri probatori.

Nel merito delle singole contestazioni, l'interessato affermava che le particelle contestate, site in Castroreale, Barrafranca, Enna, Pietraperzia e Morano Calabro erano state conferite alla società che le aveva legittimamente inserite nella domanda; con riferimento ai titoli provenienti dalla riserva nazionale, la parte osservava di averli acquistati in buonafede, in osservanza delle procedure prescritte ed ignorando la loro eventuale provenienza illecita, in ogni caso addebitabile solo ai soggetti cessionari.

Anche la dichiarazione riguardante la ricorrenza di una situazione di forza maggiore esclusivamente legata agli allevamenti (epizoozia)

sarebbe stata veritiera, in base all'allegato piano nazionale annuale di sorveglianza sierologica ed entomologica e non mendace come asserito *ex adverso*.

8.2. In secondo luogo, il convenuto eccepiva la prescrizione della difesa erariale ai sensi dell'art. 3, n. 1 del Regolamento UE n. 2988/95, da ritenersi applicabile al caso di specie in quanto sarebbero stati lesi esclusivamente gli interessi finanziari della comunità europea e in considerazione del principio di prevalenza delle disposizioni unionali rispetto a quelle nazionali.

8.3. In conclusione, il convenuto chiedeva che fosse dichiarata la prescrizione della pretesa attorea ovvero, l'assenza del prospettato danno erariale.

9. In esito all'udienza del 23 ottobre 2024, il Collegio ravvisando la necessità di disporre un approfondimento istruttorio, adottava l'ordinanza istruttoria n. 152/2024, con cui richiedeva alla Procura di fornire documentati chiarimenti in ordine ai soggetti che avevano operato sui fascicoli in oggetto, caricando a sistema, validando, inoltrando le domande uniche in contestazione e le schede di validazione abbinate.

10. La Procura ottemperava alla richiesta istruttoria in data 24 gennaio 2025, trasmettendo una relazione dell'Agea corredata dei relativi allegati dalla quale risultava che le domande uniche n. 40809567171 e n. 40809346204 risultavano acquisite sottoscritte e protocollate dal responsabile del CAA, con l'utenza GBELLITTI, mentre le scheda di validazione n. 40362149748 e n. 40361308527

erano state acquisite, sottoscritte e protocollate rispettivamente dagli operatori Scinardo Tenghi e Bellomo, con le utenze GSCINARDOTENGHI e PABELLOMO.

11. Il 14 marzo 2025, il convenuto Bellitti faceva pervenire una memoria in cui ribadiva le precedenti difese, deducendo che la documentazione da ultimo acquisita aveva confermato la mancata dimostrazione di un proprio coinvolgimento.

12. All'udienza del 26 marzo 2025, il rappresentante dell'Ufficio di Procura e il difensore del convenuto costituito ribadivano le proprie rispettive argomentazioni e difese, reiterandole anche alla luce delle recenti risultanze istruttorie

La causa, quindi, passava in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

1. Il Collegio, preliminarmente, ribadisce la contumacia dei convenuti Scinardo Tenghi Giuseppe e Bellomo Paolo che, seppur regolarmente citati - rispettivamente presso l'indirizzo pec del difensore indicato nella fase preprocessuale e quello proprio, estratto dall'indice nazionale dei domicili Digitali (INAD) in data corrispondente a quella di notifica - non si sono costituiti (*cfr.*, sulla validità della notifica a mezzo PEC nel caso in cui il destinatario sia iscritto in pubblici elenchi, la recente sentenza della Sezione Toscana n. 9/2025 e quella n. 14/2024 della Sezione Lombardia).

2. Il presente giudizio verte sull'accertamento della responsabilità degli odierni convenuti in ordine al presunto danno erariale che

avrebbero causato all'AGEA attraverso le loro condotte dolosamente preordinate alla indebita percezione del finanziamento erogato in favore della società semplice "Geraci Geracello" (*cfr*., *ex pluribus*, sulla sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei privati percettori di sussidi pubblici e dei soggetti chiamati a svolgere funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici le sentenze di questa Sezione n. 345/2022, n. 251/2024 e n.49/2025).

3. Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione avanzata sia dal signor Bellitti che dal signor Cammarata.

Al riguardo appare dirimente la ricorrenza di un'ipotesi di occultamento doloso del danno, implicito nelle attività fraudolente riconducibili ad attività delittuose attribuite a tutti convenuti.

Secondo quanto prescritto dall'art.1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, infatti, l'esordio del quinquennio prescrizionale deve essere individuato nel momento della scoperta del danno, sicuramente non anteriore al 14.08.2019, data della relazione informativa di P.G. n. 278/3-3 (*cfr*. le sentenze della n. 254/2020 della II Sezione d'Appello e n.87/2024 della Sezione d'Appello per la Regione Siciliana).

Pertanto, tenuto conto della data della scoperta del danno e dell'effetto interruttivo esplicato dalla notifica dell'invito a dedurre, effettuata l'11 ottobre 2023 nei confronti del Bellitti e il 17 ottobre 2023 nei riguardi del Cammarata (fra l'altro già destinatario delle diffide

da parte dell'Agea menzionate in narrativa, *sub* 3), l'azione erariale deve ritenersi tempestiva.

Per completezza, si specifica che la superiore conclusione deve essere confermata anche nel caso in cui, quale *dies a quo*, si considerino le date del processo verbale di constatazione emesso il 29 luglio 2019 dalla P.G., ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, per violazione della legge n. 898/1986; del decreto di sequestro preventivo, adottato 21 marzo 2019 dal GIP presso il Tribunale di Enna, o a maggior ragione, dell'esercizio dell'zione penale, risalente 12 giugno 2020.

Circa l'inapplicabilità della disciplina della prescrizione recata dal Regolamento CE/2988/95 nell'ambito del giudizio di responsabilità contabile, infine, si rinvia, infine all'ampia motivazione espressa nella sentenza di questa Sezione n. 726/2022.

4. Prima di valutare la fondezza della pretesa attorea sembra opportuno ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, avuto riguardo all'epoca in cui si è svolta la vicenda esaminata, sotto i profili d'interesse.

4.1. Si rammenta quindi che la disciplina degli aiuti comunitari a carico del FEAGA relativi alle campagne agricole dal 2010 al 2014 è contenuta nel Reg. CE n. 73/2009 e nel Reg. CE n. 1122/2009, recante la normativa regolamentare di attuazione.

Per ottenere i contributi, il titolare dell'impresa agricola è tenuto costituire un "fascicolo aziendale" (istituito dall'art. 9 del d.P.R. 503/1999 nell'ambito della "*Anagrafe delle aziende agricole*" introdotta dall'art. 14, comma 3, D.lgs. 173/1998, ricomprendente l'insieme delle

informazioni e dei documenti relativi all'azienda, compresi i titoli di conduzione delle particelle) e a presentare all'AGEA, in via telematica, anche avvalendosi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), una domanda di aiuto, la cosiddetta Domanda Unica di Pagamento (DUP), ove indicare tutte le particelle di cui ha la disponibilità in base ad uno dei titoli espressamente presi in considerazione della disciplina settoriale nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Reg. CE n. 73/2009.

4.2. Nell'ambito della normativa nazionale, la necessità di dare certezza della consistenza aziendale dichiarata nelle domande annuali di contributo è posta a fondamento della disciplina integrativa specifica recata dall'art. 3, comma 1, lett. "f", d.P.R. 503/1999 e da numerose circolari dell'AGEA, richiamate nell'atto introduttivo del giudizio, da cui si evince che l'erogazione dei contributi agricoli comunitari è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo ad attribuire la disponibilità titolata e debitamente documentabile della superficie dichiarata.

Anche la giurisprudenza contabile, con orientamento costante, ha evidenziato che la *ratio* delle disposizioni richiamate consiste nell'intento di contrastare fenomeni fraudolenti, perseguito ammettendo ai benefici solo le superfici per le quali la disponibilità giuridica fosse fondata su titoli formalmente riconosciuti ed adeguatamente dimostrati e considerando, invece, irrilevante la semplice disponibilità materiale dei terreni, non supportata dalla titolarità di un diritto reale o personale di godimento (*cfr*., *ex multis*,

anche sotto il profilo della ricostruzione delle istruzioni dettate dall'AGEA, la sentenza di questa Sezione n.385/2024 e quella della Sezione d'Appello per la Regione siciliana n. 44/2023, oltre che le decisioni n. 42363/2012 della Sez. II penale della Corte di cassazione e n.C-375/08 del 24.06.2010 della Corte di giustizia europea, ivi richiamate).

4.3. La normativa comunitaria precedentemente richiamata, applicabile *ratione temporis*, ha disciplinato anche i casi di decadenza dal contributo e di ripetizione degli importi percepiti.

In particolare, l'art. 60, primo comma, del citato Reg. CE n. 1122/2009, rubricato "*Dichiarazione eccessiva intenzionale*" dispone che "*se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro*".

Rileva poi la norma di chiusura contenuta nell'art. 30 Reg. CE n. 73/2009, intitolato "*causa di elusione*" (confermato dall'art. 60 del Regolamento CE n. 1306/2013) il quale stabilisce che "*Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno*".

4.4. Nel contesto delle disposizioni nazionali, occorre fare riferimento

all'art. 75 del d.P.R. n.445/2000, riguardante le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione, il quale prevede che, ferma restando la responsabilità penale del dichiarante, nel caso in cui, "*emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*".

Infine, bisogna richiamare l'art. 3, comma 1, della legge n.898/1986, in base al quale chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito.

5. Passando al merito, il Collegio ritiene che la domanda della Procura regionale sia meritevole di parziale accoglimento nei termini appresso specificati.

5.1. Applicando le coordinate ermeneutiche sopra tracciate in riferimento ai contributi ottenuti dalla "Geraci Geracello" relativamente alla campagna 2014, la situazione delle particelle site nel comune di Morano Calabro e la dichiarazione della condizione di mancato pascolamento per presunta epizoozia assumono un rilievo dirimente ai fini della risoluzione della controversia.

A tale riguardo si osserva che, come dedotto dalla Procura, il Cammarata Salvatore non poteva trasferire la concessione rilasciata dall'ente locale ad altri soggetti, inclusa la "Geraci Geracello", di cui era socio, poiché la stessa aveva ad oggetto specifici capi di bestiame,

dei quali era stata certificata la provenienza da allevamenti indenni da epidemie (*cfr*. il doc. 1, allegato alla citazione alle pag. 473 e ss).

Di fatto, però nessun pascolamento aveva avuto luogo in quei fondi e il convenuto Cammarata si è giustificato, ribadendo che, come dichiarato nelle domande uniche di pagamento, ciò era accaduto per causa di forza maggiore consistente in una condizione di epizoozia.

Tale condizione, tuttavia - esclusa per il bestiame di proprietà del Cammarata Salvatore ed espressamente smentita dall'Ufficio competente ad attestarla in riferimento all'allevamento appartenente alla società – non può essere desunta, come pretenderebbe il convenuto, dal documento intitolato "*Blue tongue Piano nazionale annuale di sorveglianza sierologica ed entomologica*", allegato alla memoria di costituzione, meramente descrittivo della diffusione della malattia e delle strategie attuate al fine di contrastarne la propagazione ma certamente non restrittivo della circolazione del bestiame appartenente alla società convenuta ovvero ai suoi soci (*cfr*. l'allegato 7 alla memoria di costituzione del Cammarata).

In ragione di quanto esposto, in fatto e in diritto - dal momento che il percettore ha ottenuto il beneficio in contestazione mediante dichiarazioni non veritiere, inserendo nelle domande uniche particelle sulle quali non vantava alcun titolo giuridico, per un'estensione superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sia di natura che fissa sia in proporzione alla superficie aziendale - in applicazione della normativa unionale e interna sopra richiamata, l'intero contributo deve considerarsi indebitamente erogato (*cfr*. la

decisione di questa Sezione n. 251/2024).

Ogni altra questione, relativa ad eventuali ulteriori ragioni che possano aver concorso rendere ingiustificata la percezione dell'aiuto in oggetto, restano assorbite.

6. Ciò premesso, non può dubitarsi della responsabilità della società "Geraci Geracello" e di quella concorrente del suo legale rappresentante Cammarata che, dichiarando una insussistente disponibilità giuridica su beni sui quali non poteva vantare alcun titolo e una causa di forza maggiore giustificativa del mancato pascolamento altrettanto inesistente, ha fornito un apporto eziologico fondamentale alla realizzazione dell'illecito (cfr., *ex pluribus*, sulla responsabilità, oltre che della persona giuridica, anche della persona fisica che ha agito per suo conto, concorrendo a sviare le risorse pubbliche dalla finalità prestabilita o che abbiano illegittimamente creato i presupposti per ottenerli, la sentenza di questa Sezione n.251/2024, già richiamata).

Dal punto di vista soggettivo, inoltre, il comportamento descritto appare sorretto dalla coscienza e volontà di conseguire vantaggi illeciti e di arrecare danno al pubblico erario, data l'abnormità delle dichiarazioni non veritiere, di natura evidentemente dolosa.

7. Riguardo le posizioni dei signori Scinardo Tenghi e Bellomo, si evidenzia che la linearità della prospettazione accusatoria, descritta nelle premesse in fatto, non è smentita da una prospettazione difensiva alternativa, posto che gli operatori del CAA non si sono costituiti.

Le evidenze agli atti mostrano che entrambi hanno gestito direttamente e personalmente la pratica riguardante la richiesta di aiuto, desumendosi che tutti e due i convenuti erano pienamente consapevoli dell'assenza di titoli legittimanti.

Ciò è dimostrato, in primo luogo, dagli esiti delle indagini.

Si fa riferimento, in particolare, alle dichiarazioni rese del Bellomo agli investigatori che gli chiedevano conto della documentazione citata nella domanda ma non rinvenuta nel fascicolo reperito presso lo studio dove entrambi i convenuti operavano, ubicato ad Enna, da cui si evince che il fascicolo relativo alla richiesta di aiuto in oggetto, insieme alla scarna ed insufficiente documentazione che era allegata, erano sempre stati in loro possesso (*cfr*. il doc. 1 allegato alla citazione, pag.9).

La tesi accusatoria, inoltre, è suffragata dalle risultanze della attività istruttoria disposta dal Collegio, che ha svelato il ruolo significativo di entrambi gli operatori, autori delle schede di validazione connesse alle domande contestate.

Quanto allo Scinardo Tenghi, si osserva che le difese avanzate in fase preprocessuale condivisibilmente non sono state considerate idonee a superare l'addebito.

In quell'occasione, infatti, l'invitato sosteneva di essersi limitato ad apportare una modifica con riferimento alla conduzione dei terreni già presenti in domanda e che la legittimità dei relativi titoli era stata verificata da altri operatori.

L'argomento, tuttavia, non esclude la responsabilità dell'interessato,

rafforzando anzi il costrutto accusatorio, poiché, il Procuratore regionale ha acquisito, ai sensi dell'art.67 c.g.c. la domanda iniziale per 2014 (la n. 4080825621) che risulta inserita al SIAN mediante il codice operatore GSCINARDOTENGHI, con tutta evidenza riferibile al convenuto.

Entrambi, in definitiva, hanno volontariamente trasgredito i loro doveri e strumentalizzato il proprio ruolo al fine di ottenere un contributo in assenza dei presupposti legittimanti e, per questa ragione, devono essere chiamati a rispondere del pregiudizio che hanno arrecato in via solidale (*cfr.*, sui compiti degli operatori dei CAA, nel caso di specie strumentalizzati dai convenuti, la sentenza di questa Sezione n. 141/2023).

8. Il Collegio giunge ad una diversa conclusione in ordine alla responsabilità del Bellitti, che non ha contestato il carattere indebito dei contributi, limitandosi a rivendicare la propria estraneità alle attività illecite intraprese, asseritamente a sua insaputa, dai presunti corresponsabili.

La decisione in ordine alla fondatezza della pretesa avanzata nei suoi riguardi deve conto della genesi dell'accusa, nel passaggio alla contestazione preliminare a quella definitiva, e della sua fisionomia, come definitivamente delineata nell'atto di citazione, raffrontandola con le evidenze processuali.

Sul punto, si evidenza che, nell'invito a dedurre, all'interessato è stato rimproverato di aver posto in essere una condotta artificiosa causativa del danno, di cui avrebbe dovuto rispondere in solido

insieme al presunto corresponsabile, concretizzatasi nella deliberata inosservanza dei compiti intestategli dall'art. 3 *bis*, comma 3, del D.lgs. n. 165/1999 e dall'art. 2, comma 2, del DM 27.3.2008 MiP.A.A.F ed ulteriormente specificata dalle numerose circolari AGEA in materia.

Il Bellitti, in fase preprocessuale, si è difeso (tra l'altro) sostenendo di non essere stato in grado di effettuare le verifiche poiché aveva ceduto le proprie credenziali al responsabile del CAA nazionale, non sospettando l'uso indebito che ne avrebbero fatto gli operatori che ne erano poi entrati in possesso.

Il requirente, poi, nella prospettazione formulata in citazione, confermava il titolo doloso dell'imputazione, includendo nella propria ricostruzione l'elemento della cessione della *password,* che, nella ricostruzione di parte attrice, avrebbe aggravato la posizione del convenuto, chiamato a rispondere del danno, addebitatogli a titolo di dolo (quantomeno) civilistico, insieme agli altri corresponsabili.

Ciò posto, sul piano oggettivo delle condotte, si rileva che le risultanze istruttorie ottenute a seguito dell'adozione dell'ordinanza n. 152/2024 evidenziano la significatività del ruolo dello Scinardo Tenghi e del Bellomo nella predisposizione delle schede di validazione.

Sul fronte dell'elemento soggettivo, approfondendo l'esame del materiale probatorio offerto dalla Procura, si osserva che nel contesto delle indagini compendiate nella denuncia di danno e nei relativi allegati non si fa menzione di eventuali rapporti intercorrenti fra i

convenuti, non risultando gli stessi comprovati né da intercettazioni né da altri elementi, quali legami familiari o passaggi di denaro non spiegabili in termini di transazioni lecite.

Alla luce di quanto osservato, si rassegnano le seguenti conclusioni.

In primo luogo, il Collegio ritiene che il Bellitti debba essere prosciolto dall'addebito di aver volontariamente contribuito alla produzione del danno poiché, come già evidenziato, non è stato offerto alcun supporto probatorio circa la sussistenza della sua asserita consapevolezza e volontà di agevolare l'altrui condotta illecita (*cfr*. la sentenza n. 1045/2024 della I Sezione Penale della Corte d'Appello di Messina, al punto 9 relativo alla "*questione del ruolo dei CAA e il concorso degli operatori nei reati contestati*").

In secondo luogo, si precisa che al giudicante resta preclusa una valutazione dell'eventuale scostamento dagli *standard* di diligenza che il che convenuto era tenuto a osservare, e che, cedendo le credenziali, potrebbe aver violato, ritenendosi di dover dare continuità al consolidato orientamento di questa Sezione che impedisce di mutare *ex officio* il titolo di imputazione dell'addebito e di ricercare gli estremi della colpa grave in capo a soggetti convenuti in relazione ad asserite condotte dolose (*cfr*., *ex pluribus,* la sentenza n. 225/2024).

Escludendosi, dunque, sia la configurabilità di un *dolus in re ipsa*, connesso ad una responsabilità di posizione sia la possibilità di scrutinare un diverso titolo soggettivo sui cui fondare la responsabilità del convenuto, la pretesa attorea va respinta a causa

difetto di prova dell'elemento soggettivo.

8. In conclusione, la società "Geraci Geracello", i signori Cammarata Antonio, Scinardo Tenghi Giuseppe e Bellomo Paolo devono essere condannati, in regime di solidarietà, al pagamento di euro 121.964,51 in favore dell'AGEA (escluso quanto eventualmente già recuperato), oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT, dalla data dei singoli pagamenti (come sopra indicati) alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sull'importo rivalutato, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

8.1. La spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dello Stato, come in dispositivo.

9. Al signor Bellitti, assolto dal prospettato addebito, invece, *ex* art. 31, comma 2 c.g.c., vanno liquidate le spese di giudizio, nella misura indicata nel dispositivo

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale:

1. condanna la società "Geraci Geracello", i signori Cammarata Antonio, Scinardo Tenghi Giuseppe e Bellomo Paolo:

- al pagamento, in regime di solidarietà, di euro 121.964,51 (centoventunomilanovecentosessantaquattro/51), in favore dell'AGEA (detratto quanto eventualmente già recuperato), da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, determinata secondo gli

indici ISTAT sugli importi ricevuti a decorrere dalle date di pagamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest'ultima data fino all'effettivo soddisfo;

- al pagamento delle spese di giustizia, in favore dello Stato che si liquidano in euro 620,76.

2. dichiara esente da responsabilità amministrativa Bellitti Giuseppe e liquida in suo favore, a carico dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.), le spese di lite, calcolate in euro 3.746,70. comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il Giudice estensore — *La Presidente*

Adriana Parlato — Anna Luisa Carra

F.to digitalmente — F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 10 giugno 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(*firmato digitalmente)*

Originale sentenza	€	128,00
Originale sent. esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	**€**	**157,10**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente